



Città di Lugano  
Cancelleria comunale

Piazza della Riforma 1  
6901 Lugano  
Svizzera

t. +41 58 866 70 11  
cancelleria@lugano.ch  
www.lugano.ch

Risoluzione municipale  
del 13 gennaio 2022

Email  
Città di Lugano, C.P. 1670, 6901 Lugano

Onorevole Signor  
Raoul Ghisletta

Lugano, 14 gennaio 2022

### Interrogazione no. 1209 - "Chiarezza sulle deleghe e convenzioni in essere"

Onorevole Signor Ghisletta,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 31 marzo 2021, attraverso la quale chiede in primo luogo al Municipio, relativamente all'anno 2020 e con rinvio all'art. 9bis del Regolamento comunale (RCom):

- l'elenco delle spese di investimento effettuate ai sensi dell'art. 9 cpv. lett. a RCom;
- l'elenco delle spese effettuate ai sensi dell'art. 9 lett. b RCom;
- l'elenco degli atti effettuati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c RCom;
- l'elenco delle azioni effettuate ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. d RCom;
- l'elenco delle convenzioni ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. f RCom.

In secondo luogo, chiede al Municipio se vi sono convenzioni in essere, che pur eccedendo la durata di due anni oppure un onere annuo di fr. 75'000.-, non sono state sottoposte al voto del Consiglio Comunale.

L'art. 9bis RCom, precisa infatti quelle che sono le competenze decisionali del Municipio rispetto alle attribuzioni del Consiglio Comunale. Tale prescrizione è conforme a quanto prescritto dall'art. 13 cpv. 3 LOC, giusta il quale il Regolamento comunale può prevedere determinate deleghe decisionali a favore del Municipio, nel rispetto dei limiti sanciti dal RALOC.

La facoltà di delegare alcune decisioni originariamente attribuite al legislativo - a determinate condizioni - all'esecutivo è stata voluta dal legislatore cantonale - e a sua volta da quello comunale con l'adozione dell'art. 9bis RCom - già da decenni ed è espressione di un Comune moderno, che vuole garantire efficienza e funzionalità all'apparato amministrativo locale, favorendo decisioni più rapide e secondo un iter semplificato.

Evidenziamo innanzitutto, che le decisioni prese dal Municipio nel rispetto dell'art. 9bis RCom non sfuggono al controllo del legislativo e che quindi, al di là dell'autonomia operativa del Municipio, il Consiglio Comunale - se usa correttamente gli strumenti di analisi finanziaria a sua disposizione - ha sufficiente facoltà di controllo sull'operato municipale in sede di esame e decisione sui conti.



Ed in questo senso, evidenziamo che l'esame della gestione è affidato per legge alla Commissione della Gestione (cfr. art. 181 cpv. 1 LOC), che a tale scopo ha facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione comunale (art. 181 cpv. 2 LOC), essendo però tenuta ad osservare la discrezione necessaria su qualsiasi deliberazione, documento o informazione di cui venga a conoscenza in tale contesto. L'art. 181 rinvia in questo senso esplicitamente all'art. 104 LOC.

L'ispezione degli atti di competenza dell'amministrazione comunale per i singoli Consiglieri Comunali, è invece limitata agli oggetti di pertinenza delle Commissioni di cui fanno parte, durante il periodo che intercorre tra l'invio di un messaggio e la consegna del rapporto scritto (art. 105 cpv. 1 LOC).

Non vi è dunque un diritto assoluto all'ispezione degli atti di pertinenza del Municipio o dell'amministrazione da parte del singolo Consigliere Comunale, né tanto meno vi è un diritto a rendere pubbliche tali informazioni.

A titolo di corollario evidenziamo infine che giusta l'art. 9bis cpv. 2 RCom, l'importo massimo per le decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 lett. a e b non deve superare i fr. 2'500'000.-. E seppure non richiesto dall'interrogazione, precisiamo a proposito che l'importo complessivo erogato nel 2020 in delega da parte del Municipio non supera tale limite. E occorre specificare che questo non è frutto di un caso, bensì di un accurato sistema di monitoraggio basato su chiare direttive vincolanti di cui si è dotato il Municipio negli scorsi anni e applicate da tutti i servizi dell'amministrazione comunale in tema di competenze in materia di gestione finanziaria delegate al Municipio.

Per quanto attiene alla seconda domanda invece, rileviamo che non vi è in essere nessuna convenzione che eccede i limiti di delega municipale imposti dal RCom e che non sia stata sottoposta al Consiglio Comunale.

Come a Lei senz'altro noto, evidenziamo infine che la LOC prevede altresì che la verifica dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi venga sottoposta ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'attenzione del Municipio, che la Commissione della Gestione può esaminare, con facoltà di chiedere informazioni supplementari.

Voglia gradire, Onorevole Signor Ghisletta, l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Michele Foletti



Segretario comunale

Robert Bregy

Copia per conoscenza:  
Consiglio Comunale  
Municipio  
Affari giuridici  
Revisione interna